



# COMUNE DI COSENZA

SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA E POLITICHE URBANISTICHE



## **PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI**

*PER LA DISCIPLINA DELL' INSTALLAZIONE*

*DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI*

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI:

- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

LEGGE 7 .12.1999 n. 472 e LEGGE 30.12.1999 n.507

**I TECNICI:**

*Francesco MONTALTO*

*Ferruccio STUMPO*

*Orlando F. TURCO*

*Giovanni CADAVERO*

*Giancarlo RUNCO*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Arch Franco PERRI*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Arch. Sabina BARRESI*

*Approvato del Consiglio Comunale con Delibera n. 21 del 14 marzo 2007*

*- modificato con Delibera di C.C. n. 14 del 31/03/2023*

*e con delibera di C.C. n. 3 del 31/01/2024*



# **COMUNE DI COSENZA**

**SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA E POLITICHE URBANISTICHE**

## **PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **LEGENDA**

**Tav. 1 – ZONIZZAZIONE**

**Tav. 2 – INDIVIDUAZIONE AREE E TIPOLOGIE DI IMPIANTI**

**Tav. 3 – AREE SENSIBILI**

**Tav. 4a – AREE IMPIANTI D’AFFISSIONI**

**Tav. 4b – AREE IMPIANTI D’AFFISSIONI**

**Tav. 5 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Tav. 6 - NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE**

**Tav. 7 - STRADARIO TIPOLOGICO IMPIANTI d’AFFISSIONE**

**Tav. 8 - SCHEDE DESCRITTIVE IMPIANTI PUBBLICITARI**

## INDICE

<b><u>TITOLO I - PREMESSA</u></b>	<b>pag. 5</b>
Art. 1 - Oggetto del Piano Generale Impianti	pag. 5
Art. 2 - Finalità	pag. 5
Art. 3 - Criteri generali	pag. 6
Art. 4 - Ambito di applicazione	pag. 6
<b><u>TITOLO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO</u></b>	<b>pag. 6</b>
Art. 5 – Centro storico	pag. 6
Art. 6 – Area Urbanizzata	pag. 6
Art. 7 - Zone Sensibili - Di Pregio Ambientale e Paesaggistico	pag. 6
Art. 8 – Zone Artigianali – Commerciali – Industriali	pag. 7
Art. 9 – Frazioni	pag. 7
Art. 10 – Resto del territorio	pag. 7
<b><u>TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE</u></b>	<b>pag. 7</b>
Art. 11 – Autostrade	pag. 7
Art. 12 – Extraurbana	pag. 7
Art. 13 – Extraurbana secondaria	pag. 7
Art. 14 – Strada urbana di scorrimento	pag. 7
Art. 15 – Strada urbana di quartiere	pag. 7
Art. 16 – Strada locale	pag. 8
Art. 17 – Sede di camminamento speciale	pag. 8
<b><u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</u></b>	<b>pag. 8</b>
Art. 18 - Definizioni	pag. 8
Art. 19 – Temporanea	pag. 8
Art. 20 – Permanente	pag. 8
Art. 21 – Durata dell’esposizione	pag. 8

Art. 22 - Forma e colore	pag. 8
Art. 23 - Materiali	pag. 8
Art. 24 - Dimensioni	pag. 9
Art. 25 - Struttura	pag. 9
Art. 26 - Distanze - Altezze	pag. 9
Art. 27 - Illuminazione	pag. 9
Art. 28 - Posizionamento	pag. 10
<b><u>TITOLO V - Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione</u></b>	pag. 12
Art. 29 - Insegne di esercizio	pag. 12
Art. 30 - Cartelli	pag. 13
Art. 30 bis: Impianti a led	pag. 15
Art. 30 ter: Totem	pag. 18
Art. 31 - Preinsegne (frece direzionali)	pag. 20
Art. 32 - Striscioni	pag. 20
Art. 33 - Gonfaloni, stendardi e bandiere	pag. 21
Art. 34 - Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale	pag. 22
Art. 35- Impianto pubblicitario di servizio	pag. 22
Art. 36 - Pubblicità eseguita con mezzi sonori	pag. 23
Art. 37 - Targhe	pag. 23
Art. 38 - Bacheche	pag. 24
Art. 39 - Pubblicità su veicoli	pag. 24
Art. 40 - Altre, varie e diverse	pag. 25
<b><u>TITOLO VI - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'</u></b>	<b>pag. 25</b>
Art. 41 – Art. 42 – Art. 43 – Art. 44	pag. 25
<b><u>TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI</u></b>	<b>pag. 26</b>
Art. 45 – Permessi	pag. 26

Art. 46 - Autorità competente	pag. 26
Art. 47 – Rimandi	pag. 26
Art. 48 - Documentazione per il rilascio di permessi permanenti	pag. 26
Art. 49 - Istruzione permessi permanenti	pag. 27
Art. 50 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 28
Art. 51 - Targhette identificative	pag. 29
Art. 52 - Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea	pag. 29
<b><u>TITOLO VIII - IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE</u></b>	<b>pag. 30</b>
Art. 53 - Soggetti	pag. 30
Art. 54 - Preinsegne	pag. 31
Art. 55 – Transenne parapetonali	pag. 31
Art. 56 – Paline fermata Bus	pag. 31
Art. 57 – Orologi con pannelli pubblicitari	pag. 32
Art. 58 – Contenitori rifiuti – Fioriere con annessi pannelli pubblicitari	pag. 32
Art. 59 – Pensiline di fermate Bus	pag. 32
Art. 60 – Pannelli pubblicitari luminosi e non	pag. 32
Art. 61 – Impianti d’affissione	pag. 32
Art. 62 - Revoca delle Concessioni	pag. 32
<b><u>TITOLO IX - ABUSIVISMO - VIGILANZA – SANZIONI</u></b>	<b>pag. 33</b>
Art. 63 – Abusivismo	pag. 33
Art. 64 – Vigilanza	pag. 34
Art. 65 – Sanzioni	pag. 35
<b><u>TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI</u></b>	<b>pag. 35</b>
Art. 66 – Impianti autorizzati	pag. 35
Art. 67 – Impianti autorizzati non conformi	pag. 36
Art. 68 – Impianti privi di autorizzazioni conformi e non	pag. 37

## **TITOLO I - PREMESSA**

Art.1 - OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI - Il P.G.I. si pone come obiettivi primari la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano l'attività pubblicitaria relativamente all'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali, incluse le insegne commerciali.

Il P.G.I. è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art.36 del D. Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D. L. 285/92 "Nuovo Codice della strada", del Regolamento di Attuazione e loro successive modificazioni ed integrazioni, da quelle del Regolamento Edilizio Comunale adottato dal Consiglio Comunale di Cosenza nella seduta del 22 maggio 1995 n°31 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, giusta Delibera del Consiglio Comunale nr. 45 del 2 agosto 1994 e Delibera 10 del 30 marzo 2004 che ha approvato il Nuovo Regolamento dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità.

Art. 2 - FINALITA' - Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari regola il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà dell'arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale degli Impianti determina altresì la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e di affissione; siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, con modalità definitive, provvisorie e/o temporanee.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano è la dislocazione degli impianti di pubblicità e la garanzia del precipuo interesse pubblico nella diffusione di messaggi di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti e/o messaggi pubblicitari, comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale indica la parte di Impianti Affissionali e pubblicitari destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico delle Affissioni e delle Pubblicità, private e pubbliche, la loro manutenzione ed ammodernamento, utilizzando i fondi disponibili, allo scopo destinati, nonché quelli introitati per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Il Piano Generale Impianti detta i criteri di elaborazione ed attuazione, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.

Il P. G. I., potrà essere modificato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il Piano Generale degli Impianti, è redatto e/o modificato a cura del Settore Progettazione e Gestione del Territorio, coadiuvato da Funzionari dell’Ufficio Tributi, dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità, da Responsabili dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale o loro delegati.

Il Servizio Progettazione Urbana e Politiche Urbanistiche acquisisce i pareri tecnici necessari sul progetto di Piano Generale Impianti nei termini previsti dallo Statuto Comunale. In mancanza di osservazioni contrarie propone il Piano Generale Impianti all'approvazione dell’Amministrazione Comunale che lo adotta in conformità ai disposti di legge e dello Statuto Comunale.

Art. 3 - CRITERI GENERALI - Il Piano è completato dalle presenti Norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Dall'entrata in vigore del presente Piano l’Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

Art. 4 - AMBITO D’APPLICAZIONE - L’installazione nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, istituzionale, commerciale o privato, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata al rilascio di preventivo Permesso o Concessione da parte del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

Le disposizioni del P.G.I. si applicano a tutte le strutture recante messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali e privati, l’esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., nonché della loro rimozione e/o modifica inclusi i messaggi effettuati con veicoli, aeromobili, mezzi sonori, palloni frenati, volantinaggio, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali, le presenti disposizioni si applicano su tutto il territorio Comunale.

## **TITOLO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO**

Art. 5 - CENTRO STORICO - Per come definito dalle Deliberazioni della Giunta Municipale ed evidenziato sulla planimetria allegata (Tav. n. 1)

Art. 6 - AREA URBANIZZATA - Così come definita nell’allegata planimetria (Tav. n. 1)

Art. 7 - ZONE SENSIBILI - DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO - Comprendono le aree di particolare pregio ambientale, storico-artistico e qualificanti la città (P.zza, Viale, Museo all’aperto ecc.) nonché luoghi di concentrazione demografica (scuole, chiese, ospedali, ecc.) per le quali è richiesta la valutazione puntuale in ordine

all’opportunità dell’autorizzazione e l’eventuale definizione della localizzazione, tipologia e materiali d’uso. Rientrano in questa categoria: l’area riconosciuta di particolare interesse ambientale e paesistico dalla Commissione riunitasi il 23.02.1967 in Cosenza, sottoposta a tutela ai sensi della Legge nr. 1497/39 e successive modifiche. L’area comprende tutte le zone sensibili. Inoltre si individuano i seguenti ambiti di pregio urbanistico ed architettonico: - Viale Mancini, Piazza 11 Settembre, Piazza XV Marzo. Le zone sensibili sono evidenziate nell’allegato (Tav. n. 3).

Art. 8 - ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI - Comprendono le aree delimitate sulla planimetria di cui nell’allegato (Tav. n. 1)

Art. 9 - FRAZIONI - Si intendono le sole parti dell’area a sud del territorio Comunale, definite urbanizzate nella delimitazione del centro abitato. Sono evidenziate nelle planimetrie allegate (Tav. n. 1 e 2)

Art. 10 - RESTO DEL TERRITORIO - Rientrano, in questa categoria, tutte le aree non comprese nelle precedenti zone.

### **TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

Art. 11 - Autostrada: strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Art. 12 - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Art. 13 - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

Art. 14 - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.



Art. 15 - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

Art. 16 - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Art. 17 - Infine si individuano le seguenti speciali sedi di camminamento:

- Isole pedonali
- Zone a traffico limitato e/o controllato

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 18 - DEFINIZIONE - Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale. I mezzi pubblicitari oggetti del presente Piano possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione.

Art. 19 - TEMPORANEA - In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuata mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli e/o altri eventuali mezzi tecnologici.

Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati o pubblici, non potranno in alcun caso avere durata d’esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento d’autorizzazione.

Art. 20 - PERMANENTE - Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne, ecc.

Art. 21 - DURATA DELL'ESPOSIZIONE - Il Permesso è precario ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, o pregiudizievoli del diritto di terzi e per interessi generali, pubblici, urbanistici, per come previsto da leggi e regolamenti vigenti. Inoltre, all'atto del rilascio del Permesso, l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

Art. 22 - FORMA E COLORE - I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, forma definita e di bell’aspetto che, in ogni caso, non deve confondersi con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne

di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari - già sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo - non limiti la percettibilità e/o la facile lettura degli stessi.

Art. 23 – MATERIALI - I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, tale da garantire una buona aderenza per tutto il periodo d’utilizzo.

Art. 24 – DIMENSIONI - I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, dovranno essere contenute alle dimensioni previste nei paragrafi successivi, specificatamente per ogni categoria di impianto e, comunque, soddisfare le norme del Nuovo codice della strada e del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 25 – STRUTTURA - Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi e realizzata a perfetta regola d’arte.

Le strutture degli impianti permanenti dovranno soddisfare Ufficio Comunale competente sotto il profilo estetico, strutturale e di sicurezza.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada.

Art. 26 – DISTANZE- ALTEZZE - Tutte le distanze stabilite nei permessi e che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d’arte in genere sono richieste unicamente se l’impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell’elemento da rispettare.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,10 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni e/o gonfaloni posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

Art. 27 – ILLUMINAZIONE - Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento a mezzi e persone.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del

rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 28 - POSIZIONAMENTO - Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 prima dei segnali di indicazione
- m. 100 dopo i segnali di indicazione
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20) del codice
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati*, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;

- lungo le curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle rotonde, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, *fuori dai centri abitati*, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi spazi degli impianti previsti dal presente Piano.

Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, *fuori dai centri abitati*, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed *entro i centri abitati* si applicano le distanze fissate dal presente regolamento, sempreche siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Nei *centri abitati*, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata all’art. 35, il posizionamento potrà avvenire sia in aderenza che distanziale, tenuto conto del circostante contesto, architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Nell'esposizione temporanea di striscioni e stendardi-gonfaloni, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a 50 m. ed a 1,25 m.

Potrà essere permessa l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, SIP, ecc.) previo nulla osta del competente Ente.

*Fuori dai Centri Abitati* è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. *Entro i centri abitati* il periodo di variabilità ammesso è fissato in 3 minuti.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, *fuori ed all'interno dei centri abitati*, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di cui agli art.li 6 e 8; il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di cui agli art.li 5 e 7, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. E siano conformi a tutte le norme e leggi del Piano Carburanti.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità dagli impianti semaforici a partire da una distanza minima di metri 30.

Gli impianti posizionati in modo non parallelo, ovvero diagonalmente, rispetto alle strade, dovranno essere arretrati di almeno mt. 2,20 rispetto al filo della fine della corsia e, comunque, rispettare prescrizioni più restrittive.

## **TITOLO V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' D'INSTALLAZIONE**

Art. 29 - INSEGNE DI ESERCIZIO - Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata al di sopra dell'architrave della/e porta/e o vetrine della stessa sede, e/o essere contenuta nei margini della stessa; potrà essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, oppure opaca.

Nel Centro Storico e nelle aree di pregio ambientale e paesaggistico, di cui agli art.li 5 e 7, è vietata l'installazione delle insegne di esercizio luminose ad esclusione di quelle indicanti Alberghi e Farmacie. Si potranno collocare messaggi pubblicitari ed indicazioni di esercizio eseguite esclusivamente su materiali tradizionali di dimensioni contenute.

Per quanto riguarda le altre zone le dimensioni massime consentite sono le seguenti:

- Zone Artigianali, Commerciali ed Industriali - art. 7 - 4 mq.
- Zone Urbanizzate - art. 6 - 3 mq.
- Zone Frazioni e nuclei urbani - art. 9 - 3 mq.
- Per tutto il resto del territorio - art. 10 - 2 mq.

Per tutte le zone uno spessore, aggettante dal fabbricato, di massimo cm. 15.

Non sono ammesse le insegne bifacciali a bandiera e/o su palo, ad eccezione di quelle sanitarie o alberghiere per le quali sarà valutata attentamente l’opportunità urbanistica e di decoro.

E’ generalmente vietata, di norma, l’installazione di insegne di esercizio sui tetti dei fabbricati di civile abitazione.

Per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm. 100 x cm. 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo da dare messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 30 – CARTELLI - Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, rotatori, digitali, ecc.-. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Caratteristiche strutturali - Gli impianti d’affissione devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione all'installazione.

I tabelloni devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

All’interno del Centro Abitato l’altezza da terra deve essere rispettata nella misura di 2,10 mt. da terra, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, sarà stabilita dal Dirigente del Settore Pianificazione e gestione del territorio rispetto al contesto Urbano in cui dovranno essere inseriti.

L'affissione definitiva e/o temporanea su steccati, palizzate e/o strutture d’uso o di cantiere o simili, è vietata, con l’esclusione dei manifesti delle ditte proprietarie delle recinzioni.

Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 10% della superficie disponibile del ponteggio stesso. Per teli impianti sarà possibile installare copri-ponteggi “Artistici”.

Collocazione in aderenza ai fabbricati - I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 80% dell’intera facciata.

La collocazione di impianti nelle aree sensibile, nel Centro Storico e di Pregio Ambientale e Paesaggistico è generalmente vietata. Eccezionalmente è consentita la collocazione di cartelli, come previsto dalle presenti norme, nelle seguenti strade: C.so Vittorio Emanuele II, Via F. Petrarca , Via A. Siniscalchi , Strada Statale n° 19.

I cartelli, devono essere collocati ad una distanza minima di 30 metri l’uno dall’altro.

La collocazione nelle aree Urbane è limitata ad impianti di tipo tradizionale aventi dimensioni non superiori a 0,70 mq., purchè siano compatibili con i valori estetico ambientali della zona nella quale viene richiesta l’installazione e subordinatamente all’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Se i cartelli sono posti in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la dimensione massima di 6 mq.

Nelle Aree Sensibili le installazioni temporanee sono consentite esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune. E' consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni e non più di tre volte all'anno per la stessa ditta.

In questi casi eventuali messaggi pubblicitari di sponsors commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 20% della superficie espositiva.

Cartelli Luminosi. Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti mezzi non è consentita; fa comunque eccezione l'installazione di impianti luminosi, a messaggio od immagine variabile di dimensioni non superiori a 4 mq. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dalla legge 1089/39 modificata ed integrata dalla legge 490/99.

Nelle Aree Urbane l'installazione permanente è consentita con limitazione nelle dimensioni che non potranno superare, se installati in aderenza ai fabbricati, il limite massimo di 6 mq., ad esclusione dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie e sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale, eccezionalmente si potranno consentire pubblicità limitate ad impianti compatibili con il senso estetico ambientale della zona nella quale viene richiesta l'installazione e subordinatamente alla concessione di occupazione del suolo pubblico.

Relativamente alle Installazioni temporanee, unicamente alle sotto elencate località, ed esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, è consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni:

Piazza dei Bruzi - Piazza 11 Settembre - Piazza Kennedy - Corso G. Mazzini.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione.

#### **Art. 30 bis - IMPIANTI PUBBLICITARI A LED**

Si definisce "Impianto pubblicitario a led" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sistemi a luce propria. In particolare rientra in questa definizione l'impianto a messaggio variabile a led luminosi, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse.



Caratteristiche strutturali - Gli impianti d'affissione devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione all'installazione. I tabelloni devono avere sagoma regolare, e le immagini in essa contenute, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo tali da generare confusione con la segnaletica stradale.

Inoltre, la pubblicità luminosa, deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso ed in particolare la L.R. Calabria 7 agosto 2009, n. 17 e ss.mm.e ii. e la norma UNI 10819:2021. Non sono ammesse luci intermittenti, né un'intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento. Deve essere posta una particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde. I mezzi e gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata contenenti fonti luminose fisse di colore verde e/o rosso, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso, devono rispettare le seguenti distanze minime:

- all'esterno del centro abitato: 50 metri dalle intersezioni semaforizzate;
- all'interno del centro abitato: 30 metri dalle intersezioni semaforizzate esclusivamente per le scritte luminose a messaggio variabile.

Per il rilascio del titolo autorizzativo inoltre l'istanza deve essere corredata anche di relazione illuminotecnica che attesti il rispetto della normativa regionale ed europea vigente in materia di abbattimento dell'inquinamento luminoso. Il sistema di illuminazione deve essere preferibilmente non-collegato alla rete elettrica, utilizzando sistemi di risparmio energetico. Gli impianti luminosi a messaggio variabile fra i quali rientrano anche quelli con sistemi digitali governabili da remoto devono garantire un fermo immagine di almeno 10 secondi, salvo diversa limitazione risultante dal titolo autorizzativo. Al fine del risparmio energetico nelle ore notturni, dalle ore 24:00 alle 4:00 l'intensità illuminate degli stessi impianti dovrà essere ridotta.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,50 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra deve essere rispettata nella misura minima di 2,20 mt. da terra, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, sarà di m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, oppure verrà stabilita in sede di concessione, previa valutazione rispetto al contesto Urbano in cui dovranno essere inseriti e le norme vigenti in materia del Codice della Strada. (Tuttavia posizionamento è possibile qualora l'Amministrazione valuti idoneo il luogo, ed inoltre potranno essere prescritte distanze maggiori ove ritenuto necessario sino a mt. 100).

Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o

elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello. Qualunque sia la tipologia del pannello:

A matrice grafica;

A caratteri alfanumerici ;

Insegne a led ( es tabacchi, farmacie, etc.)

L'affissione definitiva e/o temporanea su steccati, palizzate e/o strutture d'uso o di cantiere o simili, è vietata, con l'esclusione dei manifesti delle ditte proprietarie delle recinzioni.

Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 10% della superficie disponibile del ponteggio stesso.

Per tali impianti sarà possibile installare copri-ponteggi "Artistici".

Collocazione in aderenza ai fabbricati - I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 80% dell'intera facciata.

La collocazione di impianti nelle aree sensibili, nel Centro Storico e di Pregio Ambientale e Paesaggistico è generalmente vietata. Eccezionalmente è consentita la collocazione di cartelli, come previsto dalle presenti norme, nelle seguenti strade: C.so Vittorio Emanuele II, 'Via F. Petrarca, Via A. Siniscalchi, Starda Statale n. 19. Nelle aree sensibili e oggetto di concessione ad associazioni Onlus, in proroga, viene concessa apposita autorizzazione d'installazione nel rispetto delle norme del CdS fermo restando che la propaganda riprodotta rispetti i canoni illuminotecnici, che abbiano scopo informativo sulle attività svolte dalla stessa Associazione e/o che il messaggio propagandistico trasmesso sia per il sostentamento della società ONLUS. Dette norme dovranno essere dimostrate con apposita documentazione annuale da trasmettere agli Uffici delle Attività Produttive.

I cartelli devono essere collocati, salvo prescrizioni diverse del Codice della Strada, ad una distanza minima di 25 metri l'uno dall'altro se gli stessi sono paralleli all'asse stradale. .

La collocazione nelle aree Urbane è limitata ad impianti di tipo tradizionale aventi dimensioni non superiori a 6,00 mq., purché, siano compatibili con i valori estetico ambientali della zona . nella quale viene richiesta l'installazione e subordinatamente all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Se i cartelli sono posti in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la dimensione massima di 18 mq.

Nelle Aree Sensibili le installazioni temporanee sono consentite esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune. E' consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni e non più di tre volte all'anno per la stessa ditta. In questi casi eventuali messaggi pubblicitari di sponsors commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 20% della superficie espositiva.

Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti è consentita con dimensioni non superiori a 4 mq. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dal d. lgs. 42 del 2004.

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie e sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale.

Relativamente alle Installazioni temporanee, unicamente alle sotto elencate località, ed esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, è consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni:

Piazza dei Bruzi - Piazza 11 Settembre - Piazza Kennedy - Corso G. Mazzini.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione.

Per gli impianti a messaggio variabile l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gratuitamente fino ad un massimo del 10% del tempo giornaliero in cui l'impianto è in funzione per le comunicazioni istituzionali, secondo le indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla stessa con un preavviso minimo di 10 giorni da calendario. Il tempo da dedicare per le comunicazioni-istituzionali andrà distribuito in modo uniforme su tutto l'arco e a giornata. Per comunicazione istituzionale si intendono tutti i messaggi dell'Amministrazione comunale diretti ad informare i cittadini in merito a proprie attività o servizi nonché ad eventi patrocinati o promossi dal Comune o dalle società ed enti partecipati, che si svolgono sul proprio territorio. Detto spazio dovrà riportare in modo chiaro e visibile la dicitura "comunicazione istituzionale".

Detto spazio non potrà in alcun modo essere usato per propaganda politica. In particolare, nei tre mesi antecedenti agli appuntamenti elettorali, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di questo spazio solo per comunicazioni necessarie per attività e servizi di pubblica utilità o strettamente collegate agli eventi sopra specificati nonché per comunicazioni di protezione civile. In questi tre mesi ogni ulteriore utilizzo è sospeso. La trasmissione di filmati è consentita solo se espressamente prevista nel titolo autorizzativo. L'autorizzazione deve essere supportata da parere favorevole dagli uffici competenti con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza viabilistica e inquinamento luminoso, coerentemente ai principi del presente piano.

#### Art. 30 *ter* - TOTEM INFORMATIVI/PUBBLICITARI.

Si definisce "Totem" un manufatto, a sviluppo verticale, multifacciale, con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni di pubblica utilità (infopoint). Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. In particolare rientra in questa definizione l'impianto a messaggio fisso o variabile, mono o bifacciale o multifacciale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

Caratteristiche strutturali - Gli impianti d'affissione devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione all'installazione. I tabelloni devono avere sagoma regolare, e le immagini in essa contenute, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo tali da generare confusione con la segnaletica stradale.

Per i tabelloni luminosi, deve essere installata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso ed in particolare la L.R. Calabria 7 agosto 2009, n. 17 e ss.mm.e ii. e la norma UNI 10819:2021. Non sono ammesse luci intermittenti, né un'intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento. Deve essere posta una particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde. I mezzi e gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata contenenti fonti luminose fisse di colore verde e/o rosso, fatta eccezione per le farmacie ed i posti pronto soccorso. Per il rilascio del titolo autorizzativo inoltre l'istanza deve essere corredata anche di relazione illuminotecnica che attesti il rispetto della normativa regionale ed europea vigente in materia di abbattimento dell'inquinamento luminoso. Il sistema di illuminazione deve essere preferibilmente non collegato alla rete elettrica, utilizzando sistemi di risparmio energetico.

Le dimensioni massime di ingombro sono le seguenti: 1) nel centro abitato (come definito dal Codice della Strada) - spessore ml. 0,50, superficie pubblicitaria massima mq. 3,00; 2) fuori dal centro abitato (come definito dal Codice della Strada) spessore ml. 0,50, superficie pubblicitaria massima mq. 12,00; le dimensioni superficiali devono essere contenute nella citata dimensione massima e possono essere raggiunte con una o due tabelle pubblicitarie sovrapposte o affiancate, di forme regolari; l'autorizzazione al posizionamento della struttura è subordinata alla forma, ai materiali, al colore e all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano; sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dal d. lgs. 42 del 2004<sup>1</sup>

La distanza minima tra due cartelli sarà stabilita in sede di concessione, con previa valutazione rispetto al contesto Urbano in cui dovranno essere inseriti (25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni)

La collocazione di impianti nelle aree sensibile, nel Centro Storico e di Pregio Ambientale e Paesaggistico è generalmente vietata. Eccezionalmente è consentita la collocazione di cartelli, come previsto dalle presenti norme, nelle seguenti strade: C.so Vittorio Emanuele II, -Via F. Petrarca , Via A. Siniscalchi , Strada Statale n °19.

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie e sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della Concessione o Permesso all'installazione

---

<sup>1</sup> modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 05/2024

Art 31 - PREINSEGNE (*FRECCHE DIREZIONALI*) - Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Tali impianti potranno essere proposti da privati ma saranno autorizzati a condizione che possano contenere da un minimo di 3 e fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti interessati e che le stesse abbiano uguali dimensioni, colore materiale di quelle di iniziativa pubblica.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 2,10 metri ed ad una massima di 4 metri; quando sono collocati nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro.

All'interno dei Centri Abitati dovranno essere collocati a non meno di 25 centimetri dal ciglio del marciapiede, negli incroci delle vie comunali.

Fuori dei Centri Abitati valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto, per forme e collocazione, e facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

Art. 32 - STRISCIONI - Si definisce "striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in modo da resistere alla forza del vento in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da cavi, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,50 mt. rispetto al piano della carreggiata.

Il numero massimo consentito è fissato in n. 3 impianti per ogni strada.

Tutti gli striscioni sono collocati in opera, in via temporanea, come meglio specificato agli art.li 19 e 33.

L’esposizione di striscioni non è consentita nelle seguenti località: Corso G. Mazzini; Piazza Kennedy; Piazza XV Marzo; Corso B. Telesio; Viale G. Mancini; Viale G. Marconi; Piazza dei Bruzi; tutte le strade con carreggiata inferiore ai 6 metri.

Per gli Striscioni aventi caratteristiche commerciali o che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita unicamente nelle zone urbanizzate.

Rientrano nella categoria di striscioni non avente carattere commerciale, gli impianti temporanei che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali ecc.. non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali. Il soggetto richiedente deve essere, obbligatoriamente, un Ente Pubblico e/o un’Associazione dal cui Statuto si evinca che non esiste fine di lucro.

Permessi eccezionali per striscioni possono essere concessi per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nel presente Piano. Potranno esse concesse esposizioni che andranno meticolosamente valutate nei materiali, nei colori, nel messaggio e nel contesto socio-urbanistico.

Art. 33 - GONFALONI, STENDARDI E BANDIERE - Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Servizio Progettazione Urbana e Politiche Urbanistiche, ammettendo anche l'utilizzo di portalamпада, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, previo acquisizione del parere favorevole dell'ente proprietario competente.

Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o simile, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella Zona A per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,50 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via. Nelle altre zone del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Art. 34 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE - Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone di cui agli art.li 5 e 7.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;

- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Art. 35 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - (*Pensiline, transenne, fioriere, fermate, panchine, orologi, ecc.*) - Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, fioriere o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq. per lato.

Per le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato.

Tale pubblicità è ulteriormente consentita sulle barriere-transenne parapedonali sia in forma diretta con Permesso che indiretta, mediante Concessionario giusto quanto previsto all'art. 55.

Nei *centri urbani*, la diffusione di messaggi pubblicitari privati e pubblici, che utilizzano transenne parapedonali, è subordinata al rispetto del relativo all'arredo urbano, che determina dimensioni, tipologie e colori, sia delle transenne che dei relativi spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto, inoltre, del circostante contesto storico, architettonico.

Le distanze dagli stessi o da altri mezzi pubblicitari, sono fissati nel presente Piano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

Art. 36 - PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI - La pubblicità fonica fuori ed entro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. In particolare, le modalità e gli orari potranno essere modificati da apposite disposizioni Comunali.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case do cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici destinati al culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

Art. 37 - TARGHE - Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensioni non superiori a cm quadrati 2.500-.

Nel caso vi siano più targhe, presso lo stesso immobile, dovranno essere riunite in un unico impianto, che potrà raggiungere le dimensioni massime di cm. 60 x 150 ed essere installate anche ai due lati delle porte di ingresso.

Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 2.500 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 50); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

Le targhe concernenti le strutture sanitarie, salvo vincoli particolari previsti in materia da altri regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
5. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonchè i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
6. il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonchè i



nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario;

7. le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività come precedentemente descritto; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 38 - BACHECHE - La pubblicità commerciale effettuata con l’impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile. Per quanto attiene alle bacheche riservate alle Associazioni, Enti ecc., non aventi fine di lucro, è prevista l’autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dal Settore Programmazione Pianificazione e gestione del Territorio con il Regolamento di Arredo Urbano.

Art. 39 - PUBBLICITA’ SUI VEICOLI - L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La Pubblicità non luminosa, per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non si esponga sulla parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati e per tale uso rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg. n. 2 di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

La Pubblicità luminosa sui veicoli e all'interno di essi è proibita. E', altresì, proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui agli art.li 38 e 39 non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

Art. 40 - ALTRE, VARIE E DIVERSE - Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, struttura, illuminazione, collocazione, ecc., deve essere ricondotto per analogia alle tipologie sopra indicate, ed attenersi alle norme dettate nel presente Piano .

## **TITOLO VI - DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

Art. 41 - E' vietata l'installazione sul territorio Comunale di insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Art. 42 - Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico -artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi della Legge 1497/1939 e Legge 431/1985.

Art. 43 - E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e, in generale, sulle opere d'arte.

Art. 44 - E' altresì vietata l'effettuazione di ogni forma pubblicitaria, sia a carattere temporaneo che permanente (ad esclusione delle transenne parapetonali), collocata entro 25 metri dalle rotatorie; la distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata.

## TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI

Art. 45 - PERMESSO - Oltre a quanto stabilito nel T.U. nr. 380 del 6 giugno 2001, nel Regolamento Edilizio comunale e nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nelle presenti Norme è soggetta a Permesso edilizio.

Il Permesso per posizionamento cartelli o altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile del Settore Programmazione, Pianificazione e Gestione del Territorio, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il Permesso è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, fuori dall'area urbanizzata, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Art. 46 - AUTORITA' COMPETENTE - L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade extraurbane o in vista di essa è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

Art. 47 - RIMANDI - Per quanto non previsto, si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati, nonché agli art.li 4 e 74 del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 48 - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI PERMESSI PERMANENTI - Il soggetto interessato al rilascio del Permesso per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare:

- Domanda di Autorizzazione indirizzata al Sindaco, su apposita modulistica resa legale, comprendente i dati anagrafici della Ditta richiedente, la firma, l'indirizzo ed il numero di codice fiscale della stessa e gli estremi del tecnico incaricato alla redazione degli elaborati, l'impegno ad osservare le norme del Regolamento Edilizio nonché le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;
- Ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di Segreteria (Tassa esame progetto sul C.C.P. nr. 301895 intestato a Comune di Cosenza - Servizio di Tesoreria);
- **N° 2 copie degli elaborati grafici, comprendenti:**

- a) Relazione tecnica descrittiva delle opere e dei materiali, dei colori, della grafica e della collocazione del manufatto;
  - b) Planimetria aerofotogrammetria quotata della località, scala 1:1000 oppure 1:2000, contenente l'indicazione chiara della collocazione dell'intervento;
  - c) Una pianta dell'area di pertinenza non inferiore alla Sc 1:200, contenete i nomi, la larghezza, ed i marciapiedi (se esistenti) delle strade prospicienti il luogo dell'intervento; il perimetro della proiezione sul terreno del manufatto da costruire, con l'indicazione delle distanze;
  - d) Almeno una pianta, un prospetto ed una sezione del manufatto, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, in Scala non superiore a 1:50;
  - e) Prospetto della facciata o del luogo dell'intervento nelle scale 1:100 oppure 1:50 con tutti gli elementi e le quote necessarie ad un inquadramento generale;
  - f) Eventuali dettagli o particolari costruttivi dei principali elementi architettonici, decorativi o strutturali, rappresentati in scala 1:20.
- Fotografie dello stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente e fotocomposizione per la valutazione dell'impatto ambientale;
  - Copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento;
  - Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento;
  - Destinazione d'uso dei locali e/o degli immobili interessati;
  - Nel caso di manufatti aggettanti o volumetrici, dichiarazione del Progettista, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che quanto si intende realizzare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - Nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
  - Il nulla osta dell'ente proprietario: della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato; dell'Amministratore degli immobili nel caso siano interessasti fabbricati; ovvero dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
  - Per la pubblicità privata permanente da effettuare su mezzi di proprietà del richiedente, un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Art. 49 – ISTRUZIONE PERMESSI PERMANENTI - L'ufficio ricevente la domanda comunica all'interessato gli estremi del ricevimento, il funzionario responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90), nonché l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento, istruisce quindi la pratica, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, provvedendo eventualmente a richieste

integrazioni o chiarimenti, agli interessati - che interrompono i termini d’istruzione - ed entro i sessanta giorni successivi, comunica l’ultimazione dell’istruttoria, la concessione o negazione dell’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, ha effetto ed efficacia il “*Silenzio diniego*” avverso al quale si può sollecitare la richiesta di definizione della pratica presentando, a mezzo raccomandata, eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti.

Per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito del Centro Storico è sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune.

Il rilascio del permesso e/o della concessione è subordinato, alla sottoscrizione di adeguata polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi previsti e dell’eventuale rimozione forzata, all’assicurazione degli impianti contro danni a terzi e altresì al pagamento anticipato dell’occupazione del relativo suolo pubblico.

Infine, una volta pagata la tassa di concessione, l’interessato ritira il Permesso, redatto su carta resa legale, ed una delle due copie degli elaborati tecnici sui quali sono riportati gli estremi del Permesso stesso.

Il premesso all’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti *fuori dei Centri abitati* ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile previo richiesta scritta.

*All’interno dei Centri abitati e lungo le strade comunali extraurbane*, ad esclusione delle insegne di esercizio, l’autorizzazione ha validità per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile, previo richiesta scritta, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione per motivi di interesse pubblico.

Art. 50 – *OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE* - E' fatto obbligo al titolare del Permesso di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada installando gli impianti a perfetta regola d’arte;
- osservare le norme del Regolamento Edilizio, del vigente strumento urbanistico, e di tutte le leggi e le disposizioni vigenti, emanate dalle autorità competenti per il territorio nazionale, regionale e provinciale;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio del Permesso od anche, successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione dell’impianto nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;

- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dagli impianti e dalla gestione di essi;
- applicare ad ogni cartello e/o insegna la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 ;
- dare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
- fare salvi i diritti dei terzi che devono essere riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti, adottando tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;
- non rimuovere o occultare in nessun caso alla pubblica vista le tabelle stradali ed i numeri civici;
- provvedere al mantenimento dell’igiene del decoro dei luoghi di immediata pertinenza dell’impianto. Dopo il terzo ammonimento, per il mancato rispetto della suddetta norma, la Ditta titolare non potrà godere di ulteriore rinnovo.

E' fatto pure obbligo al titolare del permesso, rilasciato per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 51 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE - Su ogni cartello o mezzo pubblicitario con Permesso o Concessione, sia a titolo permanente che provvisorio, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare degli stessi, una targhetta metallica e/o in materiale resistente, posta in posizione facilmente accessibile, con caratteri e colorazione visibile, sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolato;
- c) numero di Permesso o Concessione;
- d) data di rilascio del Permesso o Concessione;
- e) scadenza del Permesso o Concessione.

La targhetta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione, anche di uno, dei dati su di essa riportati. Gli impianti collocati precedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare, si dovranno adeguare entro 60 giorni.

Art. 52 - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI PERMESSO TEMPORANEO - Il soggetto interessato al rilascio di un permesso temporaneo per l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare:

- Regolare istanza, indirizzata al Sindaco, redatta su apposita modulistica resa legale, comprendente i dati anagrafici della Ditta richiedente, la firma, l'indirizzo ed il numero di codice fiscale della stessa e gli estremi del tecnico incaricato alla redazione degli elaborati, l'impegno ad osservare le norme del Regolamento

Edilizio nonché le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;

- Ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di Segreteria (Tassa esame progetto sul C.C.P. nr. 301895 intestato a Comune di Cosenza - Servizio di Tesoreria);
- **N° 2 copie degli elaborati grafici, comprendenti:**
  - b. Relazione tecnica descrittiva delle opere e dei materiali, dei colori, della grafica e della collocazione del manufatto;
  - c. Planimetria aerofotogrammetria quotata della località, scala 1:1000 oppure 1:2000, contenente l'indicazione chiara della collocazione dell'intervento;
  - d. Una pianta dell'area di pertinenza non inferiore alla Sc 1:200, contenete i nomi, la larghezza, ed i marciapiedi (se esistenti) delle strade prospicienti il luogo dell'intervento; il perimetro della proiezione sul terreno del manufatto da costruire, con l'indicazione delle distanze;
  - e. Almeno una pianta, un prospetto ed una sezione del manufatto, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, in Scala non superiore a 1:50;
  - f. Eventuali dettagli o particolari costruttivi dei principali elementi architettonici, decorativi o strutturali, rappresentati in scala 1:20.
- Fotografie dello stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente e fotocomposizione per la valutazione dell’impatto ambientale;
- Copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento;
- Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento;
- Nel caso di manufatti aggettanti o volumetrici, dichiarazione del Progettista, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che quanto si intende realizzare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato; dell’Amministratore degli immobili nel caso siano interessasti fabbricati; in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.

## **TITOLO VIII - IMPIANTI PUBBLICITARI E/O DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE**

Art. 53 – SOGGETTI - Sono soggetti a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

Tali impianti potranno essere installati da singoli richiedenti o assegnati a giudizio dell'Amministrazione a Ditte specializzate (previa gara pubblica).

Per detti impianti, si dovranno prevedere di riservare, all’Amministrazione Comunale, un numero di impianti proporzionale al 30%. Questi ultimi dovranno essere ceduti senza nulla pretendere, contestualmente alla installazione di quelli concessi.

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: cauzione, spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

A titolo esemplificativo si citano:

- a) Preinsegne
- b) transenne parapetonali
- c) paline fermata bus
- d) orologi con pannelli pubblicitari
- e) fioriere con pannelli pubblicitari
- f) pannelli pubblicitari luminosi e non
- g) pensiline fermata bus
- h) contenitori getta rifiuti
- i) impianti d’affissione.

Art. 54 - PREINSEGNE -Questi impianti potranno essere installati su pali anche singoli oppure su quadri di insieme, riguardanti esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di pubblico interesse per l’utente della strada. Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state esposte al precedente paragrafo.

Art. 55 - TRANSENNE PARAPEDONALI - Questa tipologia di impianti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni di massima:

- dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego;
- il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;
- essere saldamente infisse al suolo;
- sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;
- collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;
- la pubblicità può essere esposta sui due lati.

Art. 56 - PALINE FERMATA BUS - La pubblicità su questa tipologia d’impianti è consentita a condizione che:

- debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all’altezza tassativa di m. 2,10 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;
- devono essere collocate non oltre 25 cm. dal filo marciapiede ed il pannello superiore non sporgente oltre il filo marciapiede e comunque non invadente la carreggiata;



- il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

Art. 57 - OROLOGI CON PANNELLI PUBBLICITARI – La superficie pubblicitaria dovrà essere contenuta nel 10 % di quella totale e, inoltre:

- dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 25 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall’incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico;

Art. 58 – CONTENITORI RIFIUTI, FIORIERE CON ANNESSI PANNELLI PUBBLICITARI -

- dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

Art. 59 – PENSILINE DI FERMATE BUS – Particolare progettazione dovrà essere studiata per tali strutture anche relativamente alle zone in cui andranno inserite e pertanto:

- dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;
- Possono essere dotate di pannelli pubblicitari di dimensioni non superiori a 1,5 mq., posizionati su tre lati della pensilina stessa;
- Potranno essere collocate solo a condizione che sia consentito il passaggio pedonale con non meno di mt. 1.20-.

Art. 60 – PANNELLI PUBBLICITARI LUMINOSI E NON -

- Può essere costituito da elementi mono o bifacciali idonei all’esposizione di messaggi pubblicitari fissi o variabili (prismi rotanti, led luminosi od altri meccanismi simili).
- Le strutture di sostegno, così come le caratteristiche strutturali dovranno essere del tipo e colore prescelti dalla Civica Amministrazione.
- Le dimensioni valide ed il posizionamento sono quelle indicate nel successivo art.61
- Per i messaggi pubblicitari su detti impianti, non si potranno, in nessun caso, utilizzare materiali cartacei.

Art. 61 – IMPIANTI D’AFFISSIONE -

- Specificatamente, per quanto attiene a tutto l’aspetto legato alle affissioni valgono le condizioni enunciate nell’art. 30 (Cartelli);
- I luoghi ove installare tali impianti sono specificatamente individuati nell’allegata Tav. 4 e nello Stradario Tipologico dell’elaborato 9) del P.G.I.P.-.

Art. 62 – REVOCA DELLE CONCESSIONE - Si danno come non accordate e/o revocate di diritto le concessioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie quando:

- il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 10 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
- dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti;
- sia comprovato pregiudizio al decoro dell'impianto.

## **TITOLO IX - Abusivismo - Vigilanza - Sanzioni**

Art. 63 - ABUSIVISMO - Si considerano abusive le installazioni di impianti pubblicitari realizzati in assenza del prescritto permesso o concessione comunale, sia su suolo pubblico che privato.

Sono altresì considerate abusive:

- a) le installazioni più ampie o difformi da quelle autorizzate o che si protraggono oltre le date previste nelle concessioni o nei permessi;
- b) le installazioni effettuate in assenza del pagamento delle relative tasse di concessione e/o di canone.

In caso di installazione abusiva, il Comune procede alla constatazione e contestazione della relativa violazione, da farsi con verbale redatto ai sensi del disposto dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 nr. 689 ovvero del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Contestualmente, il Comune procedere alla rimozione dei materiali e/o alla demolizione dei manufatti, nonché alla rimessa in pristino dei suoli, degli spazi e dei beni pubblici e, successivamente, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto.

In caso di collocazione di insegne pubblicitarie, di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con le norme del presente P.G.I. o di altri regolamenti e/o leggi comunali, regionali o statali, si procederà alla diffida dell'autore della violazione e il proprietario o il possessore della pertinenza privata, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese, entro e non oltre dieci giorni dalla data di contestazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore della pertinenza privata.

Resta comunque a carico di colui che ha eseguito l'installazione ed ai suoi coobbligati ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'installazione.

Colui che ha eseguito l’installazione ed ai suoi coobbligati sono, comunque, tenuti al pagamento delle imposte ovvero dei diritti in relazione all’effettiva durata dell’abuso secondo quanto indicato nei regolamenti comunali oltre alla sanzione per l’installazione abusiva ed alle eventuali spese per la rimessa in pristino.

Art. 64 - VIGILANZA - Ai sensi della legislazione vigente, il Sindaco esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutti gli impianti pubblicitari e/o di arredo urbano che vengano effettuati nel territorio comunale al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente disciplinare, degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), ai programmi pluriennali di attuazione, nonché alle eventuali prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione e/o permessi e, più in generale, l’osservanza di tutte le norme legislative o regolamentari applicabili.

Il Sindaco ed il Responsabile dei procedimenti di concessione o permesso possono ordinare qualsiasi tipo di controllo e/o verifica ritenuti necessari.

I funzionari ed agenti incaricati della verifica devono redigere apposito processo verbale della visita effettuata con le risultanze della medesima.

Gli enti proprietari delle strade, giusto quanto previsto dal comma 3 dell’art. 23 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l’Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d’ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare del permesso, mediante valutazioni desumibili dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche.

Limitatamente al disposto dell’art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell’ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell’ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all’Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell’art. 23, comma 1, del codice della strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare del permesso o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente ai permessi rilasciati, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare o del concessionario, entro

il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio, addebitando le spese al titolare del permesso.

Art. 65 - SANZIONI - Qualunque violazione, come pure l’inosservanza di condizioni prescritte nei permessi o nelle concessioni, sarà sottoposta alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, a quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e/o, a seconda della tipologia dell’abuso, a quelle del Nuovo Codice della Strada.

La sanzione amministrativa si applica, sempre e comunque, distintamente alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità, alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente all’installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza, nonché al Direttore dei Lavori ed al Progettista.

Il mancato versamento dei contributi afferente alla concessione o al permesso, nei termini previsti dalla legislazione vigente e dal presente Piano, comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Sarà sanzionabile, nella misura ridotta, la mancata esposizione della targhetta identificativa del Permesso/Concessione come, anche, la mancata esibizione degli stessi, all’Amministrazione richiedente, entro 10 giorni.

Il pagamento delle sanzioni non sana le irregolarità delle installazioni.

La determinazione dell’entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote dei proventi contravvenzionali, relative alle violazioni accertate dai funzionari e/o agenti dipendenti, nella misura non inferiore al 20 %, saranno utilizzati per finalità connesse al miglioramento del Servizio, della sicurezza stradale ed in particolare a tutela degli utenti deboli, quali pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili.

## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 66 - IMPIANTI AUTORIZZATI – I titolari di concessioni, autorizzazioni e/o permessi per l’installazione di impianti pubblicitari sono tenuti, nel termine di 2 mesi dall’entrata in vigore del presente Piano, pena l’obbligo di rimozione dell’impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati.

In alternativa è ammessa l’autocertificazione, resa ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a:

- a. Titolare dell’Autorizzazione
- b. Tipo di impianto installato
- c. Ubicazione
- d. Data dell’autorizzazione/concessione e scadenza.

Le insegne esistenti, se autorizzate prima dell’1.6.1995, dovranno essere regolarizzate, con le presenti norme, anche per con un nuovo e/o diverso titolare dell’esercizio. Nel caso che le eventuali difformità al presente Piano non siano particolarmente rilevanti, si potrà chiedere una proroga all’adeguamento per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 67 – IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI - Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell’ambito di applicazione del presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni:

- per incompatibilità tra tipologia e zona

devono essere rimossi entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito nel rispetto delle norme.

- per inosservanza delle distanze da altri impianti

deve essere sempre rimosso, entro sei mesi dalla data di adozione del presente Piano da parte della Civica Amministrazione, l’impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito nel rispetto delle norme.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere a, cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata per l'autorizzazione originaria.

- per inosservanza delle altre distanze prescritte

devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 6 mesi dalla data di adozione del presente Piano da parte della Civica Amministrazione, con diritto alla ricollocazione come sopra.

- per inosservanza delle caratteristiche costruttive

devono essere resi conformi nel termine, perentorio, di tre mesi, mediante l’adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.

- per insufficiente stato di conservazione

devono ricevere, entro tre mesi, dalla data di adozione del presente Piano da parte della Civica Amministrazione, un’adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.

- per insufficienza di garanzia

devono sottoscrivere, entro tre mesi, dalla data di adozione del presente Piano da parte della Civica Amministrazione, apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi previsti e dell’eventuale rimozione forzata, assicurazione degli impianti contro danni a terzi e altresì al pagamento anticipato dell’occupazione del relativo suolo pubblico.

Art. 68 - IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON - I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste Concessioni, autorizzazioni e/o permessi alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere rimossi entro 30 giorni a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell’Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente. Tali soggetti, riconosciuti abusivi, non avranno diritto in nessun caso alla ricollocazione degli impianti né potranno partecipare ad eventuali assegnazioni di Concessioni.

Art. 69 - RIMOZIONE - Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine su indicato, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l’impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente secondo quanto prescritto nei commi 13 bis e 13 quater dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada e successivo Regolamento di attuazione.